

N. 895/13

R.G. 1723/13

cron. 4699/13

rsp. 6751/13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE LEONARDO COLONNELLO in VITERBO

pronuncia SENTENZA

nella causa iscritta al num.1723/2013 R.G.

tra

A [redacted]

B [redacted]

C [redacted]

domic. ti elettiv. te in Viterbo Via Belluno 69 presso

avv. ti Massimo Pistilli e Riccardo Catini dai quali

sono rappresentati e difesi

procura in citazione

ATTORI

e

T s.p.a. [redacted] con sede in Viterbo

in persona del legale rappr. te p.t. rappresentata e

difesa da avv. ti Mario Nuzzo e Giuseppe di Pietro

con domicilio eletto in Ronciiglione(VI) Vico del

Ghetto 5 presso avv. Andrea Luranti

procura in co. parsa di costituzione

COA.V. L. NO. 10

PREMESSA

Con atto ritualmente notificato

[redacted] e [redacted] convensono in giudizio

T s.p.a.,narrando:

essi fruiscano presso le proerie rispettive abita-

*hon. uff. e loc. de. de.*

zioni del servizio idrico fornito da Talete s.n.a.;

l'acqua somministrata contiene concentrazione di arsenico e fluoruri oltre i limiti di legge;

per tanto, essi sono costretti ad acquistare, per uso alimentare, acqua minerale con un costo annuo di circa euro 438 per ciascun membro della famiglia;

Talete, poiché inadempiente, è tenuta a risarcire anche per l'avvenuta lesione del diritto alla salute.

Concludono:

A) dichiarato che T [ ] è inadempiente, condannare detta società a risarcire a ciascuno degli attori i danni enunciati;


B) dichiarare che gli attori sono tenuti a versare al somministrante il 50% dei canoni nei periodi di non potabilità dell'acqua;

C) condannare T [ ] a restituire il 50% dei canoni incassati dall'8/2/2011.

Talete s.p.a., costituitasi, deduce:

difetto di giurisdizione del G.O. con riferimento ai punti B e C ai cui alle conclusioni che precedono, ricorrendo in materia di determinazione delle tariffe la giurisdizione del G.A.;

l'adozione di misure per la potabilizzazione dell'acqua compete non a T [ ], bensì alla "Autorità d'Ambiente Lazio 1 Nord Viterbo";



*Handwritten notes:*  
Inadempiente  
Cassa

contesta la fondatezza delle pretese.

Conclude per declaratoria in ordine agli eccepiti difetti; nel merito, per il rigetto della domanda.

All'udienza del 13/9/13 la causa passa in decisione.

## MOTIVI

La circostanza non contestata che  eroga in forza di un contratto di somministrazione nelle abitazioni degli attori acqua contenente arsenica e fluoruri, come tale non potabile, né idonea all'uso alimentare.

L'andamento nella esecuzione del contratto induce

il obbligo di risarcire.

Il danno appare non agevolmente dimostrabile con precisione, considerato, oltretutto, che è difficile che possano essere ricostruiti nella precisa entità i ripetuti acquisti di acqua minerale; mentre è, di certo, innegabile il pregiudizio derivante dal non poter disporre di acqua potabile all'interno dell'abitazione.

Con valutazione equitativa, tenute presenti le voci di danno prospettate, facendo riferimento anche a dati di comune esperienza (art. 115 c.c.c.), la somma risarcitoria viene determinata in euro 1000 per ciascuno degli attori, con interessi dalla pubblicazione della sentenza.

Le eccezioni sollevate in ordine alla giurisdizione e alla legittimazione passiva del convenuto annaiono

UFFICIO  
CASSAZIONE

Avv. C. C. ...

infondate: trattasi, nel caso odierno, di corrispettivo negoziato iure privatorum, oggetto del contratto di somministrazione occorso tra le parti, e il contratto è stato stipulato tra gli odierni attori e non altri che  s.p.a.

Il corrispettivo, stante l'inadempimento in parola, visto il D.L.vo 206/2005 (artt. 129, 123 co. I, 130 n. 7) va determinato nella misura ~~condata~~ *demandata*.

La domanda di restituzione di parte delle somme pagate viene respinta: non è in atti la prova dei pagamenti asseritamente effettuati.

P.T.M.

il giudice di pace, definitivamente pronunciando, dichiara accertato l'inadempimento di  s.p.a. nella esecuzione del contratto di somministrazione; condanna  s.p.a. in persona del legale rappresentante a pagare a ciascuno degli attori a titolo di risarcimento la somma di euro mille con interessi come in motivi;

dichiara accertato che gli attori sono tenuti a pagare a talete il 50% degli importi richiesti nel corso dei periodi in cui risulta accertata da pubbliche autorità la non potabilità dell'acqua somministrata;

condanna  s.p.a. in persona del legale rappresentante a pagare agli attori euro mille per spese giudiziarie.



*Acc*



*Annossa e Spaccata*

ziali (spese 100, compenso 900), così determinate in  
difetto di nota, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Viterbo il 25/9/2013

IL GIUDICE DI PACE

*Lucrezia Corbelli*

IL CANCELLIERE B3

*Ettore Caggagi*

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

VITERBO

DEPOSITATO

il 25 SET 2013

IL CANCELLIERE B3

*Ettore Caggagi*



Fatti avvisi alla data 25 SET 2013  
in data

VITERBO



CASSAZIONE.net



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VITERBO  
VIA FALCONE – BORSSELLINO, 41 - 01100 VITERBO

E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Viterbo, 02.10.2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

F.to Maria Rita Opessi

REPUBBLICA ITALIANA – In nome della Legge

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Viterbo, 02.10.2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

F.to Maria Rita Opessi

E' COPIA AUTENTICA

Viterbo, 02.10.2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Maria Rita Opessi

